ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Riunione RUP del 06/02/2014

O.d.g.
1) comunicazioni;
2) ruolo del RUP: compiti ed obblighi, verifica/validazione dei progetti;
3) criteri per la composizione delle commissioni delle gare di appalto;
4) varie ed eventuali.

Sono presenti: archh. G. Gnoli e A. Zanotti, geom M. G. Ferrari, ingg. G. Iadarola, G. Preziosi, F. Benatti, L. Leoni, G. Piacentini, C. Chiapponi, A. Biondini, A. Gambuzzi.

Assenti Giustificati: N. Carboni e A. M. Ferrari

Coordina: ing. O. Cicogni.

1) COMUNICAZIONI

PROROGA DEI TERMINI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Con l'ordinanza n.2 del 27/01/2014, sono state spostate le scadenze per le pratiche della ricostruzione facendo decorrere i termini dal 01/03/2014 anziché 01/01/2014. I termini di consegna già pattuiti con i professionisti (ovvero 120 gg. o quelli stabiliti dall'allegato E Regolamento ord.120/2014 in funzione all'importo dei lavori) restano fermi, mentre può essere concessa una proroga nei casi ove sussistono obiettive giustificazioni.

DISCIPLINARE TIPO PER INCARICHI PROFESSIONALI

Lo schema tipo messo a punto in questi giorni va adattato ai casi specifici di affidamento, soprattutto riguardo le modalità di erogazione dei compensi.

I progettisti cui è affidato il progetto esecutivo sono tenuti alla stipula della polizza di responsabilità civile per le progettazioni ai sensi dell'art.111 del codice. La diocesi sta redigendo una nota da consegnare alle agenzie di assicurazioni per dimostrare che le sono state attribuite le funzioni e responsabilità di Pubblica Amministrazione nell'esecuzione degli interventi di ricostruzione.

Il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza ed in genere tutti gli esecutori di contratti pubblici affidatari sono tenuti a rilasciare una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.113 del codice. Per gli affidamenti fiduciari e inferiore a 40.000 euro si può prescindere da tale garanzia, a norma del regolamento approvato dalla diocesi per le forniture ed i servizi. I presenti, visto che le tempistiche di pagamento delle prestazioni sono di norma posteriori alla loro esecuzione, si associano a tale indirizzo.

AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Si richiama quanto disposto dall'art.125 del codice, dall'art. 267 del Regolamento e dai regolamenti approvati dall'Arcidiocesi. Spetta al RUP proporre all'Arcidiocesi offerte che siano congrue alla tipologia, natura ed entità delle prestazioni.

2) RUOLO DEL RUP: COMPITI ED OBBLIGHI, VERIFICA/VALIDAZIONE DEI PROGETTI

In base al disciplinare stipulato tra l'Arcidiocesi di Modena ed i Professionisti per l'affidamento dell'incarico di RUP degli interventi di ricostruzione dai danni del terremoto, i compiti consistono

negli adempimenti indicati agli art. 10, 119 e 125 del d.lgs. 163/2006 e degli art. 281, 282 e 283 del D.P.R. 270/2010.

In particolare al RUP spetta di:

- predisporre i documenti e adempimenti per la progettazione;
- effettuare la verifica e validazione del progetto;
- vigilare affinché siano adempiuti regolarmente gli adempimenti di aggiudicazione degli appalti.

Ne discendono atti amministrativi di cui viene data ampia illustrazione e di cui si riporta un sintetica resoconto.

ATTESTAZIONE DI REALIZZABILITÀ O APPALTABILITÀ DEL PROGETTO (art. 106 c.1 DPR 207/2010)

Il D.L. deve certificare:

- accessibilità sito in coerenza con le previsioni di progetto
- assenza di impedimenti sopravvenuti all'iter di approvazione del progetto
- realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno. L'attestazione è resa dal RUP se non è ancora stato nominato il RUP

VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO (art. 54 DPR 207/2010, art. 44 e seg. DPR 207/2010)

La validazione di progetto in ingegneria civile è una certificazione che attesta la conformità ed appaltabilità di un progetto di un'opera pubblica.

La validazione è rilasciata dalla stazione appaltante nella persona del RUP, dopo aver compiuto le necessarie verifiche tecniche, supportato, nei casi previsti dalla legge, da un ente terzo che è in possesso delle necessarie qualificazioni.

La validazione può essere interna alla S.A. o esterna: fino a 1 milione di euro (o alla soglia europea di € 5.186.000 per opere a rete) può essere effettuata direttamente dal RUP; per importi superiori da società e professionisti dotati di un sistema di controllo qualità accertato da organismi di certificazione.

VALIDAZIONE OPERE BENI CULTURALI

Si applicano gli art. 202 e 203 del codice in cui la discrezionalità delle scelte del RUP è molto vasta sia nella formazione dei progetti, sia nelle verifiche e nella validazione del progetto.

Ai sensi dell'art. 203 comma 4, il RUP ha il compito della verifica del raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1,2 e 3 *(es. caso di appalto integrato bandito sulla base di progetto definitivo)*.

Per evitare interpretazioni difformi e suscettibili di contenziosi tra RUP, progettisti e soggetto preposto alla verifica, è necessario stabilire criteri su come attuare le verifiche progettuali.

Ai sensi dell'art. 202 c. 8 del codice 163/2006 su "entità dei rischi connessi alla progettazione" il RUP dovrebbe compilare una scheda tecnica – obbligatoria per i beni mobili e superfici decorate – che dovrà essere sottoscritta dai professionisti, da utilizzare per il controllo delle attività da svolgere.

L'art. 247 del regolamento DPR 207/2010 "Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale" stabilisce quanto segue.

Per i progetti relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, il responsabile del procedimento provvede direttamente all'attività di verifica avvalendosi;

(omissis).

nei casi di interventi su beni culturali immobili:

1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di architetto o ingegnere, laureato, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento che non abbia partecipato alla redazione del progetto; *(nota: sono equiparabili ai predetti funzionari i tecnici del Servizio Simico Geologico e dei Suoli che esaminano i progetti di ripristino o miglioramento sismico)*
3) alle procedure di affidamento dell'attività di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui all'articolo 202, comma 3, del codice *(nota: si tratta dei soggetti con qualifica di restauratore qualora non sia necessaria idonea abilitazione professionale)*. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono, altresì, assumere l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all'articolo 50, comma 2;
4) il responsabile del procedimento può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.

VALIDAZIONE OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DI RICOSTRUZIONE

Trattandosi d'interventi su beni culturali, i progetti debbono essere conformi alle Norme tecniche di cui al DM 14/2008, agli indirizzi operativi delle "Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio simico del patrimonio culturale tutelato" allegate alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/02/2011 e pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 54 della G.U. 47 del 26/02/2011.

Il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli effettua l'istruttoria ed emette il parere di congruità tecnico-economica del progetto e rilascia l'autorizzazione sismica preventiva nel caso di edifici strategici e rilevanti di cui al DPCM 3274/03 e L.R. 19/2008.

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna emette l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 del d.lgs. 42/2004.

Con ordinanza n.53 del 30 /04/2013, è stata istituita una commissione congiunta per l'esame dei progetti preliminari degli edifici sottoposti alla tutela del d.lgs. 42/2004 n.42 costituita da un membro della struttura tecnica del Commissario Delegato con funzioni di segretario, un membro della Regione E.R. (Servizio Geologico Sismico e dei Suoli), un membro della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna.

Ciò premesso, la Regione E.R. con deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2011 n.1373, ha emesso *"Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art.12, comma 1 e dell'art.4, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008"* con l'obiettivo di:

- semplificare e rendere uniformi gli elaborati costituenti il progetto esecutivo riguardante le strutture, in modo da renderne più agevole la stesura da parte del progettista;
- facilitare la lettura e l'interpretazione del progetto esecutivo, in particolare da parte di coloro che sono preposti al controllo;

- garantire la completezza della documentazione affinché le prescrizioni in essa contenute consentano la realizzazione dell'intervento conformemente alle previsioni progettuali.

In particolare la struttura tecnica della Regione controlla:

- completezza e adeguatezza del progetto;
- congruità del progetto architettonico con il progetto strutturale;
- corrispondenza tra le risultanze delle indagini geologica e geotecnica con il progetto strutturale;
- completezza dell'illustrazione sintetica di rispondenza del progetto alle norme tecniche ed alle eventuali prescrizioni sismiche;
- accuratezza della progettazione e dei particolari costruttivi;
- adeguatezza e completezza del rilievo geometrico;
- congruità dei prezzi del computo metrico con l'elenco prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'art.8 della L.R. 1/10.

Considerato che la verifica effettuata dai funzionari tecnici appartenenti ai ruoli della P.A. è eseguita secondo i criteri dettati dagli artt. 52-53 del DPR 207/2010, il RUP ne può fare proprie le risultanze (o prenderne atto) e limitarsi così a verificare :

- gli aspetti amministrativi (capitolati, documenti prestazionali, schema di contratto) con l'individuazione delle categorie prevalenti, categorie scorporabili e subappaltabili, categorie con obbligo di qualificazione, categorie di cui all'art. 37 comma 11 del codice;
- il quadro economico in conformità a quanto previsto dall'art. 16 (*nota: che deve prevedere anche l'accantonamento per accordi bonari* – art. 12 DPR 207/2010)
- il piano di sicurezza e coordinamento;
- l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge.

I presenti propongono pertanto che nell'atto di validazione del progetto, il RUP prenda atto

- dei pareri di congruità tecnico-economica del progetto e l'autorizzazione sismica preventiva rilasciata dal Servizio Sismico Geologico e dei Suoli della Regione E.R.
- dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 21 c. 4 del Dlgs 42/2004 rilasciata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna;
- del permesso di costruire o della SCIA presentata in comune;

e certifichi di aver eseguito – con esito favorevole – gli altri accertamenti indicati dall'art.55 del DPR 207/2010 in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'opera.

La validazione è trasmessa dal RUP alla Stazione appaltante per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori.

VERBALE DI CANTIERABILITÀ CIRCA LA PERMANENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTABILITÀ – art.106, comma 3, DPR 207/2010

Con questo documento il D.L. conferma che il progetto è cantierabile. La certificazione è particolarmente necessaria nei casi di aggiudicazione dell'appalto con il sistema dell'offerta economicamente vantaggiosa in quanto deve stabilire che le varianti presentate in sede di offerta (art. 76 codice) siano compatibili con il progetto posto a base di gara. Se è tutto conforme, il RUP valida progetto e varianti.

DETERMINE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO E DI (Dlgs 163/2006 artt. 11, 12, 53, 81, 82, 83, 84, 97)

La determina è emessa dal Legale Rappresentane dell'Arcidiocesi ed è l'atto con cui la Stazione appaltante approva il progetto il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto e, su parere del RUP, stabilisce il tipo di gara da espletare.

3) CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DELLE GARE DI APPALTO

Al fine di dirimere contestazioni in sede di accertamento della regolarità della documentazione amministrativa dei partecipanti alle gare ed evitare contenziosi le cui conseguenze si riverserebbero sulla Diocesi, si propone di affidare le operazioni di gara ad una Commissione costituita da:

- Responsabile del Procedimento con funzioni di presidente;
- componente interno alla diocesi o facente parte dell'Ufficio Ricostruzione;
- componente nominato dalla diocesi in possesso di specifica competenza in materia affidando, ove possibile, le funzioni di segretario alla persona cui la Diocesi ha commissionato il compito della gestione legale/amministrativa delle procedure di gara di che trattasi.

In base al Regolamento Allegato E all'ordinanza 120/2013, le gare d'importo inferiore a 300.000 € sono espletate al massimo ribasso, quelle d'importo superiore con il metodo dell'offerta più vantaggiosa (oepv).

Nel caso di valutazione di offerte anomale, gli artt. 88 del codice e l'art. 121 del Regolamento lasciano facoltà al RUP di eseguire direttamente la valutazione avvalendosi degli uffici o organismi della stazione appaltante oppure di demandarne il compito ad una Commissione.

Nel caso di gare con il sistema dell'oepv, l'art. 84 del codice stabilisce che la Commissione giudicatrice sia composta da componenti – escluso il Presidente – che non abbiano svolto un'altra funzione o incarico relativamente al contratto e che la nomina dei commissari sia fatta dopo la scadenza del termine prefissato per la presentazione delle offerte.

Salvo motivate ragioni, si propone che la suddetta Commissione tecnica sia costituita da:

- Responsabile del Procedimento con funzioni di presidente
- 1 esperto nominato dal RUP
- 1 esperto nominato dalla diocesi con funzioni di segretario

4) VARIE ED EVENTUALI

4.1 Si conferma che per i beni immobili tutelati, non c'è obbligo del raggiungimento dei valori prefissati della sicurezza. Le specificazioni sono riportate nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 – Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/2008, ed in particolare all'allegato C – Modello per la vulnerabilità sismica delle chiese.

4.2 Le maggiori opere che fossero necessarie per completare l'intervento sono ammesse nell'ambito di quanto prescritto dall'art.8 comma 8 del Regolamento Allegato E. La copertura finanziaria può essere garantita dal ribasso di gara o da una rimodulazione degli interventi.

La seduta è tolta alle ore 11,00.

Il coordinatore
Cicogni ing. Osvaldo

ARCIDIOCESI * MODENA-NONANTOLA * UFFICIO RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012